

Accordo Regione Toscana sui contratti a tempo determinato nelle località turistiche (art. 19 e seg. D Lgs. N. 81 del 2015 e art. 75 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi). Rinnovo.

In data odierna 11 febbraio 2025, presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Toscana si sono incontrati:

Confcommercio Toscana *rappresentata dal Direttore Generale, **Franco Marinoni**
assistito da: Catuscia Fei e Federico Pieragnoli*

le Organizzazioni Sindacali:

Fisascat- Cisl *rappresentata dal Segretario Generale, **Alessandro Gualtieri**;
assistito da: Gianni Elmi Andretti*

UILtucs Toscana *rappresentata dal Segretario Generale, **Marco Conficconi**;
assistito dai responsabili delle Aree territoriali della Toscana:*

Sabrina Bardi, Irene Cesari, Angela Bigheretti, Luigi Marciano, Johnny Galeotti, Roberto Pacini, Luca Andrenucci e Carlo Pino.

Premesso che

- In data 7 aprile 2022 le parti hanno sottoscritto l'accordo regionale Toscana sui contratti a tempo determinato nelle località turistiche (art. 19 e seg. D.Lgs. n. 81 del 2015 e art. 75 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi) con vigenza triennale e scadenza il 1° aprile 2025;
- in data 7 febbraio 2023 le parti si sono incontrate come previsto dal sopra citato accordo al fine di valutare, anche grazie al monitoraggio elaborato mensilmente in riferimento alle richieste di attivazione dei contratti a termine stagionali pervenuti all'ORL Osservatorio regionale del Lavoro, hanno ribadito la validità dell'accordo sulla stagionalità e apportano alcune modifiche all'allegato "A" dell'accordo del 7 aprile 2022;
- Le Parti firmatarie, visti i risultati soddisfacenti sull'applicazione dell'accordo del 7 febbraio 2022 e del verbale d'incontro del 7 febbraio 2023, intendono rinnovare l'accordo sulla stagionalità. L'obiettivo della sottoscrizione di nuovo accordo in merito ai contratti a tempo determinato nelle località turistiche è importante per promuovere

l'occupazione nella regione Toscana, come abbiamo visto dall'Osservatorio regionale del Lavoro ORL, offrendo regole condivise, certe ed esigibili, a lavoratori ed imprese, ponendosi l'obiettivo di creare, per quanto possibile, le condizioni per il mantenimento del lavoro in particolare quello di qualità, anche valorizzando l'anzianità lavorativa e sviluppando il sistema delle relazioni sindacali esistenti nel settore Terziario;

- L'articolo 75 del vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi prevede una specifica disciplina per i contratti a tempo determinato in località turistiche. Nel citato articolo le parti firmatarie dell'ipotesi dell'accordo prendono atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 23, co.2, lett.c) del D.Lgs. n. 81/2015, nonché di limitazioni di durata del rapporto (art. 19, co. 2), da limitazioni sugli intervalli temporanei previsti (art.21, co. 2) e dalla necessità di dover apporre le causali per proroghe e rinnovi (art. 21, co. 01). Le parti demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL TDS, l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica con le connesse attività e relativi periodi con apposito accordo;
- Il verbale d'intesa del 17 aprile 2019 tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil con il quale i firmatari hanno confermato la validità e piena applicabilità dell'articolo 66/bis (ora articolo 75) del CCNL Terziario e hanno altresì ribadito la conformità della predetta disposizione alle previsioni normative di cui al D.Lgs. 81/2015 in materia di stagionalità contrattuale, alla luce delle modifiche apportate dal D L. 87/2018/;
- L'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015 il quale prevede che, per Contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- L'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza sottoscritto da Confcommercio e CGII, CISL e UIL il 26 novembre 2015;
- Il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. "Decreto Dignità") convertito nella Legge 9 agosto 2018, n. 96, che ha modificato la disciplina dei contratti a tempo determinato contenuta nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015, 81, mantenendo le deroghe previste per le attività stagionali individuate dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni nonché per le ipotesi individuate dal contratto collettivo;

- La Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 art. 11, in riferimento alla interpretazione autentica dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 81/2015 in materia di attività stagionali. L'art. 21, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 81/2015, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dai datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'art. 51 del citato d.lgs.81/2015;
- L'economia dei territori della Regione Toscana (individuati e delimitati come da elenco allegato che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente accordo) è fondata su attività a forte valenza stagionale con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da esso dipendono, conseguentemente le Aziende che applicano il CCNL TDS con sede o unità locale nella Regione Toscana (come dal predetto elenco allegato) sono fortemente condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;
- anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività;
- l'art. 23, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che siano in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità di cui all'art. 21, co. 2;
- l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi e precisando che fino all'adozione del decreto ministeriale continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525;
- l'art. 21, co. 01, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che i contratti per attività stagionali, di cui all'art. 21, co. 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1;
- l'art. 19, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che ad eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21, co. 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e

categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi;

- Pertanto, ai contratti a tempo determinato attivati ai sensi dell'art. 75 del CCNL TDS nelle località a prevalente vocazione turistica individuate dagli accordi territoriali, si potrà continuare ad applicare la disciplina della stagionalità con le relative deroghe, ossia, alla durata del rapporto (art. 19, co. 2); alle limitazioni quantitative (art. 23, co. 2, lett. c)); ai c.d. intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato ed il successivo (art. 21, co. 2); alle proroghe e rinnovi in assenza di causali (art. 21, co. 2);
- Le parti, ribadiscono con la presente intesa, la centralità della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la completa applicazione delle norme di riferimento e vigenti

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse fanno parte integrante del presente contratto collettivo territoriale;
2. in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil - che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del predetto CCNL e per gli effetti di cui agli artt. 19, co. 2; 21, co. 01; 21, co. 2; 23 co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 81/2015 come località a prevalente vocazione turistica: il territorio della Regione Toscana (individuato e delimitato come da elenco allegato che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente accordo).
3. ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del predetto CCNL si individuano i seguenti periodi di stagionalità: dal mese di aprile al 30 ottobre di ogni anno. Durante il periodo delle festività natalizie, e cioè dal 15 novembre al 15 gennaio, potranno essere conclusi contratti stagionali che dovranno prevedere una durata contrattuale che in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 16 giorni lavorativi e durante le fasce di lunga stagionalità, come determinate nel punto successivo, dovrà prevedere un minimo di almeno due mesi contrattuali. I lavoratori assunti in base al presente articolo si considerano stagionali a tutti gli effetti di legge e potranno prestare la loro opera esclusivamente nei territori indicati nello specifico allegato al presente accordo.
4. ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del predetto CCNL si individuano i seguenti periodi di stagionalità:
 - per le destinazioni MARINE, dal mese di aprile al mese di ottobre;

- per le destinazioni MONTANE, dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio;
- per le destinazioni di PROSSIMITA', dal mese di aprile al mese di settembre – dal 15 novembre al 15 gennaio.

Ambito di applicazione

Il presente Accordo è applicabile esclusivamente dai datori di lavoro di cui al punto 2. delle premesse e all'allegato elenco dei territori interessati dalla stagionalità.

Il presente Accordo:

- potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrino nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni.
- I contenuti della presente intesa potranno essere esercitati unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente, sia la parte normativa che quella economica, sia la c.d. parte obbligatoria, del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil,
- esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità operative ubicate entro il territorio della Regione Toscana (individuato e delimitato come da elenco allegato che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente accordo).
- potrà essere applicato alle imprese prive di Rappresentanza Sindacale Aziendale – RSA e/o di Rappresentanze Sindacali Unitarie – RSU nell'ambito della Regione Toscana;
- Il presente accordo potrà essere applicato anche alle aziende che nel territorio della regione Toscana, o a livello nazionale abbiano alle proprie dipendenze, rispettivamente più di 15, o più di 60 dipendenti cui viene applicato il CCNL TDS Confcommercio, a condizione che vengano sottoscritti analoghi accordi aziendali con tutte le OO.SS firmatarie del presente accordo.

Adesione all'Accordo Territoriale

I datori di lavoro che intendono avvalersi di quanto contenuto nella presente intesa, dovranno preventivamente aderire al presente accordo, inviando l'apposita richiesta, interamente compilata in ogni sua parte, di adesione all'Osservatorio Regionale del Lavoro

(ORL), costituito dai firmatari in forma paritetica e situato presso Confcommercio Toscana all'indirizzo ORL@confcommercio.toscana.it.

La specifica richiesta di adesione all'accordo dovrà contenere i seguenti documenti:

- Richiesta di adesione all'accordo regionale tramite la compilazione di tutti gli allegati previsti dalla presente intesa;
- rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi sottoscritto da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;
- essere in regola con il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successivi, compresa la nomina dell'RLS o in alternativa l'adesione all'OPT con la nomina dell'RLST.
- Fornire, tramite l'apposito modello, informazioni inerenti:
 - il numero dei lavoratori contrattualizzati, evidenziando età, titolo di studio e genere;
 - la tipologia contrattuale applicata per ognuno di loro – Tempo pieno – part time – apprendistato, altro,
 - la mansione e l'inquadramento assegnato al lavoratore e la durata di ogni singolo contratto.

Le dichiarazioni saranno rese attraverso lo specifico modello di cui all'Allegato 2, che è parte integrante del presente Accordo e potrà essere scaricato attraverso i siti delle organizzazioni firmatarie. (www.confcommercio.toscana.it ; www.fisascattoscana.it ; www.uiltucstoscana.it).

L'Osservatorio Regionale del Lavoro contatterà tutte le società che avranno inviato la documentazione richiesta in modo incompleto e/o in modo non idoneo, al fine di consentire loro di applicare quanto contenuto nella presente intesa.

Diritto di Precedenza

In aggiunta a quanto previsto dal DL del 15/06/2015, n. 81 all'art. 24 comma 1, come novellato dal DL 87/2018 convertito nella legge 96/2018, quale condizione di miglior favore, le parti concordano che i lavoratori nell'esecuzione di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato presso la stessa azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi oltre ad avere diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato sempre con riferimento alla mansione già espletata in esecuzione del rapporto a termine.

In aggiunta a quanto previsto dal DL del 15/06/2015, n. 81 all'art. 24 comma 3, come novellato dal DL 87/2018 convertito nella legge 96/2018, quale condizione di miglior favore, le parti concordano che i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali oltre ad aver diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.

Il diritto di precedenza deve essere preventivamente richiamato nel singolo contratto di assunzione e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, sempre che non sia stato licenziato per giusta causa o per motivi disciplinari, non si sia dimesso o le parti non abbiano risolto il rapporto di lavoro nel periodo di prova o per risoluzione consensuale.

Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

In attuazione di quanto previsto ai commi precedenti, i datori di lavoro porteranno a conoscenza dei lavoratori che hanno raggiunto i requisiti l'intenzione di assumere a tempo determinato o indeterminato.

Validità

Il contenuto del presente accordo regionale ha carattere cedevole rispetto ad intese derivanti dalla contrattazione a livello aziendale.

Il presente accordo regionale pur avendo un orientamento annuale, decorrerà dal 01/04/2025. Le parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi entro il 10 febbraio 2026 al fine di verificare l'applicazione della presente intesa anche attraverso i dati raccolti dall'Osservatorio Regionale del Lavoro, con l'obiettivo di sottoscrivere nel caso un nuovo accordo.

Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora nel periodo di vigenza intervenissero modifiche legislative e/o contrattuali in merito agli argomenti trattati dalla presente intesa, si darà celermente luogo ad appositi incontri al fine di armonizzare il presente accordo con le nuove disposizioni.

Confcommercio Toscana

Franco Marinoni 

Direttore Generale

assistito da

Federico Pieragnoli

Catiuscia Fei

FISASCAT – CISL

Alessandro Gualtieri

Segretario Generale

assistito da

Gianni Elmi Andretti

Marco Conficconi

Segretario Generale

assistito da

Sabrina Bardi

Irene Cesari

Angela Bigheretti

Luigi Marciano

Johnny Galeotti

Roberto Pacini,

Luca Andrenucci

Carlo Pino

UILTUCS – UIL

Accordo Regione Toscana sui contratti a tempo determinato nelle località turistiche (art. 19 e seg. D Lgs. N. 81 del 2015 e art. 75 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi).Rinnovo.

Elenco Comuni Stagionalità Allegato "A"

Contratti a tempo determinato Art. 75 CCNL TDS località a prevalente vocazione turistica.

Destinazioni marine (aprile/31 ottobre)

LUCCA: Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Massarosa.

MASSA: Marina di Carrara, Marina di Massa, Montignoso.

GROSSETO: Marina di Grosseto, località Principina a mare, località Alberese, località Puntone, Follonica, Orbetello, Massa Marittima, Monte Argentario, Castiglione della Pescaia, Capalbio, Scarlino, Isole della provincia.

PISA: Castellina Marittima, Riparbella, Casale Marittimo, Guardistallo, Montescudaio, Pomarance, Monteverdi Marittimo, Marina di Vecchiano, Marina di Pisa, Tirrenia.

LIVORNO: Piombino, Campiglia Marittima, Bibbona, Cecina, Vada, San Vincenzo, Sassetta, Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci, Baratti, Isole della provincia.

Destinazioni montane (aprile/30 settembre 15 novembre/15 gennaio)

LUCCA: Bagni di Lucca, Barga, Castelnuovo, Stazzema, Seravezza.

MASSA: Aulla, Fivizzano, Pontremoli, Villafranca, Zeri.

PISTOIA: Abetone, Cutigliano, San Marcello Piteglio.

GROSSETO: Arcidosso, Castel del Piano, Seggiano.

AREZZO: Bibbiena, Pratovecchio Stia, Poppi, Castel San Niccolò, Montemignai, Chiusi della Verna, Badia Tedalda, Sestino, Foiano della Chiana.

PISA: San Giuliano, Vicopisano, Buti.


Siena: comuni dell'Amiata

Destinazioni di prossimità (aprile/30 settembre 15 novembre/15 gennaio)

LIVORNO: Castagneto Carducci, Livorno, Cecina.

LUCCA: Lucca, Viareggio, Forte dei Marmi, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo.

MASSA: Carrara, Massa.



PISTOIA: Pistoia, Montecatini Terme e Alto, Pescia (Svizzera Pesciatina e Collodi).

PRATO: Prato, Poggio a Caiano, Carmignano, Vernio, Vaiano.

GROSSETO: Magliano in Toscana.

FIRENZE: Firenze, Empoli, Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino, San Casciano in VdP, Reggello, Certaldo, Vinci, Impruneta, Montelupo Fiorentino, Fiesole, Greve in Chianti, Montespertoli, Scarperia San Piero, Barberino Tavarnelle, Barberino del Mugello, Cerreto Guidi.

AREZZO: Arezzo, Bucine, San Giovanni Valdarno, Montevarchi, Sansepolcro, Anghiari, Monterchi, Caprese Michelangelo, Pieve Santo Stefano, Lucignano, Castiglion Fiorentino, Monte San Savino, Cortona, Cavriglia, Castelfranco Piandiscò.

PISA: Pisa, Volterra, Vecchiano, San Miniato, Casciano Terme Lari.

SIENA: Siena provincia.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the top right.